



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Immigrazione

Il Tribunale di Catania composto dai magistrati

Dott. Massimo Escher

Presidente

Dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

Dott.ssa Stefania Muratore

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio;

a scioglimento della riserva che precede;

OSSERVA

I. Con ricorso depositato il 05/04/2019, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 25/2008, BALDE' [redacted] nato a Fouladou Yero, Senegal, il [redacted] ha impugnato il provvedimento dalla Commissione Territoriale di Catania per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, notificato il 07/03/2019, chiedendo di accertare il proprio diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D. Lgs 251/2007 o, in subordine, della protezione umanitaria, e, in ulteriore subordine, dell'asilo costituzionale.

La Commissione Territoriale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

Instaurato il contraddittorio in udienza, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in riserva dal giudice designato per la trattazione all'udienza del 23/09/2021, al fine di riferire in camera di consiglio.

II. Ciò premesso, in punto di diritto, è noto che il D. Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

L'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di

PDF Eraser Free

tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e) dell'art. 2).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251/2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Alla luce della superiore normativa si ricava che "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" (lett. g dell'art. 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D. Lgs., "ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo

PDF Eraser Free

Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Pertanto, in definitiva, deve trattarsi di atti persecutori o rischi di danni gravi che riguardano in prima persona il richiedente non potendo aver rilievo il solo contesto nazionale del paese di provenienza, a meno che nei casi eccezionali di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, nel quale caso colui che richiede la protezione sussidiaria non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione (Corte di Giustizia sentenza 17 febbraio 2009).

II.1. Ciò chiarito, nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale, in ordine alle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il Paese, che: *“Sono uscito il primo dicembre 2015. I ribelli sono entrati nel nostro villaggio e mio fratello appena li ha visti si è messo a correre e hanno sparato verso di lui. Non so se l'hanno ucciso o meno, è stata l'ultima volta che l'ho visto poi sono venuti da noi, ci hanno messo a sedere e ci hanno legati tutti quanti. Hanno chiesto a mio padre dove aveva il suo conto bancario e non l'ha voluto dire. Così gli hanno sparato. Hanno chiesto a mia madre ma lei ha detto che non sapeva niente. Si sono messi a frustarla e dopo mi hanno preso e mi hanno portato via con loro in campagna. Mi hanno legato ad un albero così che i miei piedi non toccassero il suolo e si sono messi a picchiarmi. Poi mi hanno fatto scendere, si sono consultati, mi hanno dato una pistola e hanno detto di andare a chiedere a mia madre del conto bancario, e di ucciderla se avesse rifiutato di dirmelo. Io sono andato fino a casa, ho depositato l'arma davanti alla porta e mi sono messo a piangere. Ho spiegato tutto a mia madre, ho detto che li avrei aspettati lì, e che non avrei mai fatto quello che mi avevano chiesto e che mi avrebbero ucciso se fossero tornati. Allora lei mi ha dato dei soldi per allontanarmi prima del loro ritorno. Io le ho detto che non la potevo lasciare lì, mi ha rassicurato e mi ha dato dei soldi. Sono andato in stazione e ho comprato un biglietto per andare in Niger”.*

La Commissione ha ritenuto gli accadimenti riferiti dal richiedente in sede di audizione non credibili e per nulla circostanziati, in particolare è stato ritenuto inverosimile che i ribelli arrivati al villaggio abbiano chiesto il numero di conto corrente del padre, non essendo chiaro in che modo avrebbero potuto utilizzare questa informazione; che la sua famiglia abbia preferito essere decimata piuttosto che rivelare il numero di conto corrente, nel quale peraltro sembra non vi fosse depositata una somma particolarmente alta; che i ribelli abbiano consegnato al richiedente un'arma perché costringesse egli stesso sua madre a parlare, lasciandolo peraltro andare da solo con la pistola.

PDF Eraser Free

A prescindere dai predetti condivisibili rilievi di credibilità, ritiene in ogni caso il Collegio che al ricorrente non possa essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, non emergendo dal racconto alcuno dei cinque motivi di persecuzione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, mentre debba essergli riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007, in ragione della zona di provenienza.

Infatti, alla luce delle notizie reperite sulla zona di provenienza del ricorrente (regione di Kolda, nel territorio della Casamance), non si può giungere a ritenere che il conflitto armato interno - qualificato a bassa intensità ma che si protrae da oltre trenta anni- tra gli indipendentisti, con saldo radicamento nel territorio e organizzazione militare, e le forze governative, sia realmente sopito, permanendo, invece, una situazione politico-sociale estremamente precaria e ancora caratterizzata da scontri armati che non consente di escludere, in caso di rientro forzato, un rischio effettivo di “danno grave” da violenza indiscriminata diffusa nel senso indicato dall'art. 14 lett. C del d.lgs. 251/2017 (Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso Elgafaji contro Paesi Bassi; sentenza del 30/1/2014, Caso Diakité).

In particolare, la Casamance –situata nella parte meridionale del Senegal ed abitata dagli Jola (cristiani in un paese a prevalenza musulmano, ed economicamente, socialmente e politicamente discriminati dal resto del Senegal)- è dal 1982 impegnata in un conflitto contro il governo di Dakar per ottenere l'indipendenza. Il Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC), ha seguito una politica basata sull'uso delle armi per raggiungere l'indipendenza; ciò ha determinato nel tempo migliaia di vittime (4000 o 5000) e di sfollati (tra trentamila e sessantamila sfollati interni e oltre 10.000 rifugiati tra Gambia e Guinea Bissau), nonostante i cessate il fuoco periodicamente sottoscritti a partire dal 1991, che hanno ridotto il numero di episodi di violenza nella regione, senza tuttavia riuscire ad avviare un serio processo di pace tra le popolazioni coinvolte (<https://www.refworld.org/docid/469f38d7c.html>; v. altresì rapporto di Amnesty International 2014-15, rapporto del 13.4.16 del Dipartimento di Stato degli USA; v. infine, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/21/en-casamance-les-victimes-oubliees-d-un-conflit-sans-fin_6046856_3212.html).

Nella regione sono inoltre tuttora presenti campi minati e continuano ad operare bande armate riconducibili ad alcune fazioni del movimento indipendentista (<http://www.refworld.org/docid/571612126.html> United States Department of State, 2015 *Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 13 April 2016*).

PDF Eraser Free

Anche in periodi più recenti, e benché l'US Department of State, *Country Report on Human Rights Practices 2018 – Senegal*, 2018 (<https://www.ecoi.net/en/document/2004187.htm>) ritenesse ormai consolidata la tregua tra le forze di sicurezza senegalesi e i separatisti (“*Nel Casamance meridionale, situate tra il Gambia e la Guinea-Bissau, continua un cessate il fuoco de facto tra le forze governative e i gruppi armati separatisti da sei anni. Sporadici episodi di violenza si sono verificati in Casamance, ma in maggioranza associati ad attività criminali piuttosto che direttamente riconducibili al conflitto separatista. Individui associati alle diverse fazioni dell'MFDC continuano a derubare e minacciare le popolazioni locali. Si sono verificati accidentali ed occasionali contatti e schermaglie tra le forze di sicurezza e unità del MFDC, che hanno portato a uccisioni e ferimenti di ribelli, a ferimenti di civili e alla operazione condotta dalle forze armate senegalesi in risposta al massacro di 14 persone in Casamance, da parte di ignoti*”), si sono verificati episodi sintomatici di perduranti, gravi tensioni: oltre all'eccidio di Bayotte, risalente all'inizio del 2018 e segnalato anche dal rapporto sopra citato (quattordici persone, tra cui alcuni adolescenti, sono rimasti uccisi in un agguato armato, del quale venivano inizialmente incolpati i separatisti armati: si veda anche <http://www.nigrizia.it/notizia/torna-la-violenza-in-casamance>), l'uccisione, il 27 ottobre 2019, di Abdou Elinkine Diatta, uno dei leader del Movimento delle forze democratiche della Casamance (<https://www.ecoi.net/en/document/2028286.html>; <https://www.bbc.com/afrique/region-50199847>; <https://www.jeuneafrique.com/848593/politique/senegal-abdou-elinkine-diatta-figure-de-la-rebellion-casamancaise-tue-lors-dune-attaque/>; https://www.dakaractu.com/Crise-en-Casamance-Edmond-Bora-succede-a-Abdou-Elinkine-Diatta-et-gonfle-le-rang-des-Sg-autoproclames-du-Mfdc_a184096.html), e il sequestro, nel maggio del 2019, di impiegati di una ONG nei pressi del villaggio di Bafat, tra Ziguinchor e Sédhiou, mentre erano impegnati nello sminamento in una fitta foresta (<https://www.africa-express.info/2019/05/21/casamance-senegal-rapiti-sei-tecnici-che-lavoravano-nello-sminamento/>), nonostante poi la ripresa delle trattative tra forze governative e MFDC per riavviare il processo di pace (trattative condotte ormai dal 2012 sotto l'egida della Comunità di S. Egidio: <https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/34828/Senegal-riprese-le-trattative-per-la-pace-in-Casamance.html>), a giugno 2020 ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data Project) riportava che “*In Senegal, i militanti del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC) si sono scontrati con le forze governative nella circoscrizione di Niagnis. Gli scontri sono seguiti all'ultima esplosione di un campo minato nell'area, che ha provocato la morte di due soldati senegalesi. I militari senegalesi erano impegnati in un'operazione di sicurezza rientrando in un piano*

PDF Eraser Free

di rimpatrio di persone che fuggirono dalla regione nel periodo del conflitto secessionista nel 1990 (Le Quotidien, 16 June 2020). La violenza è esplosa malgrado la natura dormiente del conflitto secessionista negli anni più recenti, e segue una dichiarazione del MFDC in Aprile che segnalava l'intenzione di ridurre le operazioni militari come risposta alla pandemia da COVID-19 (Centre for Humanitarian Dialogue, 17 April 2020)".

Alla luce delle suesposte informazioni reperite dalle fonti internazionali, al ricorrente va riconosciuta la protezione sussidiaria.

III. Nulla va disposto sulle spese di lite in quanto *“qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”* (vedi Cass. sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 nonché, da ultimo, Cass. sez. 6 - 2, 29/11/2018 n. 30876). Infatti, nel caso di specie la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133 D.P.R. 115/2002, a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto di
di godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007.

Nulla sulle spese di lite.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 05/10/2021.

Il Presidente

Dott. Massimo Escher